

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento dell'art. 1, lett. d), dell'art. 2, lett. c), dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — AMCA), nonché, in subordine, domanda di annullamento dell'art. 2, lett. c), della predetta decisione e, in ulteriore subordine, domanda di riformare l'art. 2, lett. c), della suddetta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 — Akzo Nobel e altri / Commissione

(causa T-175/05)

«Concorrenza — Intese — Mercato dell'acido monocloracetico — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi — Imputabilità del comportamento illegittimo — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata dell'infrazione — Effetto deterrente»

1. *Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Ricorso proposto da varie società appartenenti a un gruppo contro una decisione della Commissione che infligge loro un'ammenda in solido — Ricorso ricevibile riguardo a talune di esse — Non luogo a provvedere su un'eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di altre società che non possono beneficiare di un eventuale annullamento (Art. 230 CE) (v. punti 46-47)*

2. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100 % — Onere per la società controllante di sovvertire la presunzione di effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 91-93, 96)*
3. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell'insieme di società costitutive dell'entità economica che agisce come impresa (Art. 81 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 114, 132-133)*
4. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Anno di riferimento — Ultimo anno completo interessato dall'infrazione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 142-143)*
5. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell'impresa sanzionata (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 154-155)*

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — AMCA) e, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Akzo Nobel NV, l'Akzo Nobel Nederland BV, l'Akzo Nobel AB, l'Akzo Nobel Chemicals BV, l'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, l'Akzo Nobel Base Chemicals AB e l'Eka Chemicals AB sono condannate alle spese.